

*Diversi interessanti giudizi contenuti in una sentenza del Tribunale di Vigevano*

## Il tour operator è responsabile in solido con la società di assistenza

Il Tribunale di Vigevano ha emesso una sentenza molto interessante perché tocca diversi argomenti sia relativi alla suddivisione delle responsabilità fra fornitore dei servizi, organizzatore e intermediario, sia sul contenuto relativo alla garanzia penalità di annullamento.

Il fatto: annullamento del viaggio da parte di un cliente la cui madre è stata colpita da ischemia.

La garanzia penalità di annullamento era inserita nel programma unitamente alle garanzie di assistenza e bagaglio ed era fornita da una fra le più affermate imprese del settore. La Società di Assistenza contesta il rimborso affermando che precedenti episodi facevano ritenere la malattia insorta precedentemente all'iscrizione al viaggio.

Il giudice non è d'accordo e condanna la Società di Assistenza al pagamento della somma assicurata.

Condanna in solido, con la Società di Assistenza, anche il Tour Operator mentre esclude ogni responsabilità dell'Intermediario.

Riassumiamo i punti salienti della sentenza:

- la malattia che causa la rinuncia al viaggio è considerata insorta successivamente all'iscrizione al viaggio anche se preceduta da disturbi della medesima natura verificatisi prima dell'iscrizione al vi-

gio. Pertanto la garanzia è operante.

- Il Tour Operator, nella sua qualità di appaltatore di servizi turistici, è obbligato in solido con la Società di Assistenza alla prestazione del servizio da questa assunto.

- L'Intermediario, intrattando con il cliente un rapporto di mandato con rappresentanza, non è tenuto a rispondere degli inadempimenti della Società di Assistenza.

- La condizione riportata sull'abbonamento di Assistenza che fissa la competenza territoriale del giudice di Milano non è specificatamente approvata per iscritto e quindi non è valida.

- La comunicazione verbale dell'annullamento fornita dall'Intermediario al Tour Operator è stata ritenuta valida e pertanto la penalità da applicarsi non è del 100% ma del 75%.

- Il giudice inoltre stabilisce che la penale del 75% è comunque troppo elevata perché sicuramente il Tour Operator ha potuto risparmiare spese di alloggio, vitto ed altre e stabilisce una penale del 60%.

- La condizione del regolamento di viaggio che consente l'applicazione della penale di annullamento non è considerata vessatoria e quindi non deve essere soggetta alla specifica approvazione per iscritto.

Pubblichiamo ora gli stralci in-

tegrali della sentenza relativi ai rapporti di responsabilità intercorrenti tra la Società di Assistenza (fornitore del servizio), Agente Organizzatore e Agente Intermediario.

### Perché il tour operator risponde con la società di assistenza

Per lo stesso importo deve rispondere solidalmente anche l'Agente organizzatore sia pure a titolo diverso (nel senso che la solidarietà passiva sussiste anche nell'ipotesi di diversità di fonti del rapporto obbligatorio cfr. Cass. 05/03/1953 n. 519 in Giust. civ. 1953, 793).

Invero, circa la qualificazione giuridica del rapporto cliente/Tour Operator, secondo quanto con chiarezza esprime Cass. 28/05/77 n. 2202 «se si ha riguardo all'insieme delle operazioni svolte dall'agenzia nel predisporre i mezzi necessari per il compimento del viaggio organizzato, considerando quella diretta ad assicurare il trasporto dei viaggiatori non come la sola essenziale ai fini dell'assistenza turistica, ma come una delle varie attività da valutare sullo stesso piano delle altre in una visione unitaria dei compiti suddetti (viti, oltre che a concludere contratti di trasporto ed a compiere attività connesse, anche a fornire

informazioni ed espletare pratiche amministrative e, soprattutto, ad assicurare altri servizi essenziali, quali quelli alberghieri per il vitto e l'alloggio dei turisti, per le visite di città, musei, ecc., con l'eventuale assistenza di guide turistiche), la situazione presenta aspetti equiparabili a quelli propri dell'Appalto di un servizio. Infatti, sebbene alcune delle suddette operazioni si concretino nel compimento di atti giuridici da parte dell'agenzia per conto dei turisti, onde in relazione ad esse potrebbe più propriamente parlarsi di mandato, tuttavia, considerando tali operazioni insieme alle altre non negoziali, con le quali indissolubilmente si combinano, si ha che l'oggetto della prestazione, unitariamente considerato, non coincide più con quello del mandato, dato che il complesso di detta prestazione si concreta sostanzialmente nell'opera di assistenza turistica, in virtù della quale i turisti conseguono tutte le utilità derivanti dal compimento delle varie operazioni: nel che si sostanzia appunto l'appalto di un servizio, inteso come creazione di utilità economicamente valutabile e vantaggio del committente».

Interpretazione conforme alla convenzione Internazionale sul contratto di viaggio sopra citata, che all'art. 15 sancisce «L'organizzazione di viaggi che fa effettuare da terzi servizi

di trasporto, alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano», salva poi rivalsa nei confronti dell'obbligato.

Nella specie, il Tour operator all'atto dell'iscrizione al viaggio del cliente e fidanzata, si è premurato di fornire loro l'abbonamento con la Soc. di Assistenza per ogni evenienza, e ciò ha fatto nell'esecuzione di una delle attività di assistenza rientranti nell'ambito proprio della sua operatività commerciale (si evidenzia che sui tesseri della Soc. di Assistenza agli atti, è riportato, sotto il riquadro contenente il numero del documento di abbonamento e sotto la sigla della Soc. di Assistenza l'emblema insegna proprio del Tour operator).

### Perché l'intermediario è estraneo alle responsabilità della società di assistenza

Per quanto riguarda, infine, l'intermediario, è opportuno inquadrare la posizione nell'ambito delle figure contrattuali astrattamente previste.

In base alla Convenzione Internazionale sul contratto di viaggio sopra citata, occorre distinguere tra contratto di organizzazione di viaggio (COV) e contratto di intermediazione di viaggio (CIV).

Il primo è qualunque contratto con cui una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra, verso un corrispettivo globale, un insieme di prestazioni, comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio. Il secondo è il contratto con cui una persona si impegna, verso corrispettivo, a procurare ad un'altra sia un COV, sia uno o più servizi distinti che permettano di effettuare un viaggio o un soggiorno.

Nella specie è la Soc. x la intermediaria di viaggio, che ha procurato un contratto di organizzazione di viaggio al cliente con la Soc. y organizzatrice.

Orbene, secondo la norma ex art. 17 della Convenzione Internazionale, qualunque contratto stipulato da un intermediario con un organizzatore si considera come concluso direttamente dal viaggiatore. Si può, dunque, affermare che il rapporto tra il deducente cliente e l'intermediario si identifica nel mandato con rappresentanza, in quanto oggetto del contratto è il compimento da parte dell'intermediario di atti giuridici.

Paolo Cossa